

Oggetto: procedura aperta per la realizzazione di struttura polivalente nella ex centrale termica FIAT a Novoli Firenze - CIG: 793044061D CUP C14I14000020004 . CPV: 45454000-4 – Provvedimento di esclusione dalla gara.

IL R.U.P.

- VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE n° 2019/S-115-281247 del 18.06.2019 e sulla GURI V serie speciale – Contratti pubblici n°. 72 del 21.06.2019;
- RILEVATO che in base alla “Convenzione per il completamento del Piano di Recupero del complesso immobiliare ex stabilimento FIAT di Novoli”, stipulata tra Immobiliare Novoli S.p.a. ed il Comune di Firenze in data 19.12.2014, nonché ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 1, comma 1, n. 5) del Comunicato del Presidente ANAC dell’11.5.2016 (“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.Lgs. n. 50 del 18.4.2016), ai fini dell’affidamento dell’appalto di cui oggetto trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (il Codice) e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (il Regolamento);
- VISTO il provvedimento di nomina della Commissione di gara del 04.10.2019;
- VISTI i verbali di gara n. 1 e 2 relativi alle sedute della Commissione del 14.10.2019 e del 16.10.2019;
- CONSIDERATO che nel predetto verbale la Commissione di gara, nell’esaminare la documentazione contenuta nella Busta A del concorrente **MONTEFALCHI srl** (Loc. Massa di sotto N° 1, 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI), nel seguito “Montefalchi”) ha verificato che con riferimento al requisito di capacità tecnico organizzativa della “*attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere posseduta con riferimento: A) alla categoria OG1 per il rispettivo importo, alla categoria OS-18A per classifica corrispondente ad almeno il 70% del relativo importo*”, prescritto dal paragrafo 13.1.1. del Disciplinare di gara a pena di esclusione, il concorrente stesso risulta aver partecipato in possesso della sola attestazione SOA nella categoria OG1, classifica V, dichiarando, in caso di aggiudicazione, di riservarsi la possibilità di subappaltare integralmente a imprese in possesso della relativa qualificazione le lavorazioni inerenti la categoria OS-18A;
- TENUTO CONTO che in tema di qualificazione obbligatoria delle imprese e relative categorie, il quadro normativo di riferimento delineato dal D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, così come ridefinito dall’art. 12 della legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione con modificazioni del d.l. n. 47/2014, prevede, al comma 2, lettera b), del suddetto articolo 12, che non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, di importo singolo superiore al 10% del valore complessivo ovvero di importo superiore ad euro 150.000, relative alle categorie opere generali e speciali (di cui all’allegato A d.p.r. 207/2010), risultando comunque subappaltabili a imprese in possesso delle relative qualificazioni nonché scorporabili ai fini della

costituzione in ATI di tipo verticale. Con l'ulteriore precisazione che, resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11 d.lgs. 163/2006, il limite previsto del 30% per la subappaltabilità delle lavorazioni «superspecialistiche» di importo singolarmente superiore al 15%;

- CONSIDERATO che la categoria OS-18A ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 80/2014 è tra quelle categorie cosiddette superspecialistiche;
- RILEVATO che il concorrente Montefalchi è in possesso della sola qualificazione per la categoria OG1 e che, nell'appalto in esame, le opere rientranti nella categoria OS-18A sono di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori e stante la possibilità di ricorrere al subappalto nel limite del 30%, Montefalchi risulta sprovvista del requisito di qualificazione richiesto con riferimento alla categoria OS-18A che, per partecipare alla gara *de qua* come impresa singola, avrebbe dovuto possedere in misura almeno pari al 70% del relativo importo;
- TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, rilevata la mancanza del richiamato requisito di partecipazione, ha deliberato di non ammettere la Montefalchi srl alle successive operazioni di gara.

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente: **Montefalchi srl**, per il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria-tecnico-organizzativa prescritti al par. 13.1.1 del disciplinare di gara.
- di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – "GARA DI APPALTO EX CENTRALE TERMICA FIAT" – "OPERAZIONI DI GARA - COMUNICAZIONI", nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione unitamente alla pubblicazione dei verbali di gara;
- di comunicare ex art. 79 comma 5 lett. b) D.lgs. 163/2006 al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione del presente provvedimento.

Firenze, 23.10.2019

Il RUP Ing. Luigi Stefano Carosella

